

REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED* DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2016-2023

TITOLO 8 – ALTRI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DEGLI *OUTPUT* DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

Articolo 39

Incentivazione a strumenti propedeutici alla regolazione output-based

- 39.1 Terna realizza le attività individuate dall'Autorità funzionali all'efficiente ed efficace sviluppo della rete, al supporto alla regolazione selettiva degli investimenti e alla trasparenza sugli *output* del servizio di trasmissione, ivi inclusi:
- a) con riferimento al 2017: documento recante la metodologia per l'analisi costi benefici di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL;
 - b) con riferimento al 2018: documento di descrizione degli scenari per il Piano di sviluppo 2018 di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL; rapporto di identificazione delle capacità obiettivo di cui al punto 3 della deliberazione 21 dicembre 2017, 884/2017/R/EEL; rapporto annuale sulla qualità e sugli altri *output* del servizio di trasmissione di cui al successivo Articolo 42;
 - c) con riferimento al 2019: verifica ai sensi della deliberazione 856/2017/R/EEL dell'applicazione dei criteri di stima dei costi nell'ambito del documento recante la metodologia per l'analisi costi benefici; rapporto annuale sulla qualità e sugli altri *output* del servizio di trasmissione di cui al successivo Articolo 42; rapporto annuale sulla configurazione zonale, ai sensi del punto 5 della deliberazione 28 giugno 2017, 496/2017/R/EEL; documento di descrizione degli scenari Piano di sviluppo 2020.
- 39.2 Per ciascun anno, dal 2017 al 2019, Terna ha titolo a ricevere un premio annuale nella misura massima di 1.500.000,00 euro (unmilione cinquecentomila euro/00) all'anno, nel caso le attività disposte dall'Autorità siano effettuate, con la dovuta qualità e nel rispetto delle tempistiche previste.
- 39.3 Fatti salvi i casi in cui sussistano i presupposti per l'avvio di procedimenti formali da parte dell'Autorità, Terna non ha titolo al premio annuale di cui al comma 39.2 nel caso di mancata o gravemente inadeguata esecuzione anche solo di una delle attività di cui al comma 39.1 per il relativo anno.
- 39.4 Il premio annuale per l'anno t è accertato e determinato dall'Autorità anche in misura inferiore rispetto alla misura massima, con provvedimento motivato entro

il 31 dicembre dell'anno t+1 a seguito delle verifiche di cui all'articolo successivo, previa comunicazione a Terna dell'esito di tali verifiche e del loro effetto sulla determinazione del premio.

39.5 I premi disciplinati dal presente articolo sono riconosciuti dalla Cassa a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera f) del TIT.

Articolo 40

Verifiche sugli strumenti propedeutici alla regolazione output-based

- 40.1 Oltre a rispettare le specifiche disposizioni dell'Autorità, per ciascuna attività di cui al comma 39.1 Terna si attiene ai seguenti criteri generali di qualità:
- a) trasparenza e coinvolgimento degli *stakeholder* interessati;
 - b) motivazione delle scelte adottate, inclusa la valutazione delle osservazioni da altri soggetti in sede consultiva;
 - c) valutazione dell'applicabilità o meno di *good practice* europee;
 - d) allineamento (oppure opportuna giustificazione delle differenze) tra le ipotesi assunte, nonché tra le metodologie adottate e i modelli di simulazione utilizzati e altri aspetti applicativi tra le diverse attività;
 - e) chiarezza della documentazione e fruibilità per i soggetti interessati;
 - f) completezza delle informazioni pubblicate e loro disponibilità, quando applicabile, in formati facilmente elaborabili.
- 40.2 L'allineamento di cui alla lettera 40.1d) si applica anche alla definizione di scenari e ipotesi e per altre simulazioni condotte da Terna, incluse quelle ai fini delle valutazioni di adeguatezza del sistema (in orizzonte di medio o lungo termine) e dell'aggiornamento delle zone di rete rilevante.
- 40.3 Terna trasmette all'Autorità entro il 31 luglio 2018 una proposta relativa a metriche per declinare i criteri generali di qualità cui al comma 40.1 e valutarne il rispetto, con l'eventuale esclusione del rapporto annuale sulla configurazione zonale, ai sensi del punto 5 della deliberazione 28 giugno 2017, 496/2017/R/EEL, per cui Terna può effettuare la proposta entro il 31 luglio 2019. La proposta di Terna si intende accettata in assenza di comunicazioni degli Uffici dell'Autorità entro 90 giorni. Ove opportuno, ulteriori elementi per le verifiche dei criteri generali di qualità possono essere definiti con determina direttoriale.
- 40.4 Le attività di cui al comma 39.1 possono essere soggette a verifiche esterne indipendenti, con modalità:
- a) *model-based*, con incarichi a una società con utilizzo di modelli di mercato e di rete per la possibile replica delle simulazioni svolte da Terna; e/o
 - b) *expert-based*, cioè con incarichi a alcuni esperti individuali o società/enti che fornirebbero una valutazione senza necessariamente utilizzare i *tool* di simulazione di mercato e di rete.

- 40.5 Le verifiche esterne indipendenti sono applicate almeno al 5% delle analisi ACB 2.0 sui singoli interventi del Piano di sviluppo 2017, 2018 e 2019 e al rapporto di identificazione delle capacità obiettivo. Gli interventi del Piano e i documenti da analizzare sono individuati e comunicati a Terna dal Direttore della Direzione Infrastrutture previa informativa all'Autorità.
- 40.6 Le verifiche esterne indipendenti *expert-based* sono condotte da almeno due soggetti, di cui uno individuato dal Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità in esito alla pubblicazione di relativo avviso per la manifestazione di interesse.
- 40.7 I soggetti che eseguono le verifiche esterni indipendenti possono essere convocati per *audit* dall'Autorità e dagli uffici dell'Autorità, sia durante sia dopo l'esecuzione delle verifiche.
- 40.8 I costi delle verifiche esterne indipendenti e di eventuali *audit* dei soggetti esterni disposti dall'Autorità ai sensi del presente articolo sono a carico di Terna. I compensi dei soggetti che effettuano verifiche esterne indipendenti *expert-based* sono commisurati agli *standard* utilizzati dalle istituzioni europee per esperti valutatori.

Articolo 41

Incentivazione sperimentale all'ottenimento di contributi per il finanziamento degli interventi

- 41.1 Per il 2018 e per il 2019, Terna ha titolo a ricevere un'integrazione del costo riconosciuto ai fini tariffari in caso di ottenimento di contributi *Connecting Europe Facility* al finanziamento degli interventi di trasmissione.
- 41.2 L'integrazione è pari al 15% del contributo *Connecting Europe Facility* ricevuto ed è limitata a un valore massimo pari al 7,5% del valore totale dell'azione per cui è stata presentata richiesta di finanziamento.
- 41.3 L'integrazione di cui al presente articolo non è applicabile:
- a) alle opere di sviluppo O-NPR1 e I-NPR1 definite dall'Autorità con deliberazione 3 agosto 2017, 579/2017/R/EEL;
 - b) ai primi contributi ricevuti da Terna fino alla concorrenza di 30 milioni di Euro complessivi di contributi *Connecting Europe Facility*.
- 41.4 Gli effetti delle disposizioni del presente articolo non possono sommarsi agli effetti previsti dall'articolo 17, comma 7 del TIT.
- 41.5 L'integrazione annuale per l'anno t è accertata e determinata dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno t+1.
- 41.6 Le integrazioni disciplinate dal presente articolo sono riconosciute dalla Cassa a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera f) del TIT.

Articolo 42

Integrazione del rapporto di qualità del servizio di trasmissione con altri output

- 42.1 A partire dal 2018, Terna integra il rapporto di qualità del servizio di trasmissione di cui al Capitolo 11 del Codice di rete con informazioni sugli *output* di cui al presente titolo.
- 42.2 Le suddette integrazioni includono almeno:
- a) elenco delle attività di cui al comma 39.1 eseguite (riportante almeno data e titolo dei documenti preparati, con relativi collegamenti);
 - b) elenco dei contributi pubblici richiesti, aggiudicati e effettivamente ricevuti, con indicazione dei relativi soggetti e strumenti di finanziamento o co-finanziamento;
 - c) la capacità di trasporto “*winter peak*” annuale (orientata) prevista per l’anno precedente e l’anno corrente per ciascun confine o ciascuna sezione tra zone della rete rilevante;
 - d) la capacità di trasporto media resa disponibile in sede di mercato del giorno prima, sull’arco dell’anno precedente e con appropriate differenziazioni per i diversi periodi dell’anno;
 - e) l’indicazione delle cause di eventuali riduzioni o indisponibilità della capacità di trasporto (ad esempio: indisponibilità accidentale di componenti di rete);
 - f) la descrizione delle “indisponibilità rilevanti di capacità di trasporto”, individuate come indisponibilità superiori a 1000 MW per 100 ore (quindi una riduzione in energia trasportabile equivalente maggiore di 100 GWh).

Articolo 43

Obblighi di comunicazione e di pubblicazione per il gestore del sistema di trasmissione

- 43.1 Terna trasmette all’Autorità una dettagliata relazione degli eventi che hanno determinato una indisponibilità rilevante di capacità di trasporto di cui all’Articolo 42 e di tutte le azioni attuate per contenerne gli effetti e ripristinare quanto prima i valori originari di capacità di trasporto entro 90 giorni dall’evento che ha originato l’indisponibilità.
- 43.2 Terna trasmette all’Autorità, entro il 30 settembre di ciascun anno dal 2018 al 2020, informazioni sui costi sorgenti effettivi relativi all’esecuzione di attività di cui al comma 39.1 (assunzione o allocazione di nuove risorse di personale, con indicazioni nominative, assegnazione e costi di studi e consulenze con indicazione dei soggetti, assegnazione e costi di verifiche esterne e altre informazioni rilevanti).
- 43.3 Terna dà regolare pubblicità delle società e/o dei soggetti individuati per le verifiche esterni indipendenti di cui al comma 40.4, della loro *expertise*, delle loro

condizioni di indipendenza (sia in termini di controllo societario, sia in termini di volumi contrattuali assegnati da parte di Terna o di sue controllate).

- 43.4 A seguito del completamento di ciascuna verifica esterna indipendente di cui al comma 40.4, Terna trasmette all’Autorità un rapporto con i risultati della verifica, specificandone la pubblicabilità.

Articolo 44

Altri meccanismi incentivanti di natura output-based

- 44.1 Con successive disposizioni, anche a seguito di ulteriori consultazioni, l’Autorità introduce meccanismi di incentivazione di ulteriori *output* del servizio di trasmissione, finalizzati a:
- a) ottenimento di contributi da operatori di rete e soggetti esteri;
 - b) realizzazione di capacità addizionale di trasporto fino a valori di capacità *target*;
 - c) ulteriori aspetti meritevoli di incentivazione, anche ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 8, della Direttiva 2009/72/CE.
- 44.2 Con successive disposizioni l’Autorità disciplina le possibili iniziative per favorire meccanismi di capacitazione degli *stakeholder* e sensibilizzazione delle amministrazioni locali circa i benefici delle infrastrutture.